



ALL. G.C. n. 39 del 30/09/2014

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPOSANTO E LE PERSONE CHE
INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO**

Art. 1 attività

1. Il Comune di Camposanto volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con atto, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20/04/1998.

2. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:

- _ sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti;
- _ sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche;
- _ vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico compreso il "Pedibus";
- _ sorveglianza presso strutture a valenza culturale per meglio controllare l'accesso dell'utenza;
- _ attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali;
- _ vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica, ecc (es. transennamenti; allestimento aree, volantaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc);
- _ attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali;
- _ attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in occasione di calamità naturali;
- _ sorveglianza e tutela di aree verdi d'interesse collettivo;
- _ attività di giardinaggio in cortili e parchi comunali;
- _ attività di supporto a favore di anziani e disabili;
- Volontari per letture in biblioteca

Art. 2 contenuti

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 3 attività di volontariato

1. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

3. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

4. La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

5. L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 4 monitoraggio

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.1 si coordinano con i responsabili dei settori competenti, al quale compete:

- a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;

2. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 5 formazione

1. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 6 continuità

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 7 rapporto di collaborazione

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 8 rimborsi

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, comunque entro il limite stabilito dal Responsabile dell'Area in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art. 9 cartellino identificativo

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 10 rapporti con le associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 11 consultazione pubblica

1. L'elenco di cui all'art. 1 istituito con apposito atto può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 13 impegni tra le parti

1. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei servizi comunali preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a. per l'Amministrazione

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari;

a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati all' art. 8 del presente regolamento;

b. per i volontari

b.1. presentazione della domanda utilizzando l'apposito modulo indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;

b.2. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, che sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b.3. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

b.4. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 13 cancellazioni

I volontari saranno cancellati dall'elenco di cui all'art. 1:

- per loro espressa richiesta;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività;
- per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la loro disponibilità.